



VERBALE N. 12/2017

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 -VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. APPLICAZIONE ULTERIORE QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 DESTINATO A SPESE D'INVESTIMENTO.

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *“espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”*;

Esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, completa dell'elenco delle variazioni di bilancio triennio 2017-2019 da apportare e degli altri allegati;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTO

- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che testualmente recita:
 - "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6;
 - 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
 - La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
 - 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194 comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
 - 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;
- La proposte di deliberazione di cui all'oggetto comprensiva delle variazioni da apportare al bilancio di previsione triennio 2017-2019, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio 2017, appaiono congrue e attendibili a livello previsionale sulla base della comunicazione delle spettanze erariali, e delle previsioni di accertamenti ad oggi risultanti nel bilancio 2017 sul fronte delle entrate, nonché congrue a livello di modifiche alle missioni e programmi di spesa evidenziati nello schema di variazioni proposte, viste le motivazioni citate negli allegati alla proposta di deliberazione, il tutto nel rispetto del pareggio di bilancio 2017-2019 a livello previsionale;
- che il bilancio 2017, risulta in equilibrio a seguito dell'approvazione delle presenti variazioni di bilancio e pertanto non necessita di alcuna applicazione di avanzo di amministrazione disponibile alla parte corrente per garantire gli equilibri di bilancio;
- che i dati al momento conosciuti della gestione dell'esercizio finanziario 2017, a seguito delle variazioni apportate al bilancio 2017-2019 con le deliberazioni approvate fino ad oggi, compresa la proposta di cui all'oggetto, non fanno prevedere né un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza né della gestione dei residui, né squilibri di cassa;

- l'aggiornamento del prospetto del pareggio di bilancio 2017-2019 modificato a seguito delle variazioni di bilancio in oggetto, dalla quale si evince il rispetto a livello previsionale dei saldi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019;
- il modello aggiornato di FCDE 2017 a seguito delle variazioni di bilancio ;
- Che l'ente prima di bandire le gare per le opere pubbliche inserite nella proposta di variazione al bilancio 2017, dovrà adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 se ed in quanto gli interventi singolarmente risulteranno di importo superiore a € 100.000,00. Occorrerà inoltre in fase di aggiudicazione dei lavori inseriti nella presente delibera di variazione al bilancio 2017-2019, eventualmente superiori a € 100.000,00, evidenziare l'esatta esigibilità della spesa e della entrata ai fini dell'eventuale inserimento nel Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale , da riportare poi fra le entrate nell'anno corrispondente, il tutto sempre nell'ottica del rispetto del pareggio di bilancio 2017-2019 secondo le regole attuali;
- Che l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione destinato ad investimenti 2016 è congruo e rispettoso di quanto definito in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016 avvenuto con deliberazione del C.C. n. 18 del 26/04/2017, con riferimento alle quota destinate alle spese d'investimento dell'avanzo medesimo;
- Che la Giunta Comunale procederà a seguito dell'approvazione della delibera di cui all'oggetto, all'approvazione delle variazioni da apportare agli stanziamenti di competenza dei competenti capitoli di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019, con le medesime risultanze totali della delibera in oggetto, ma disaggregate in diversi capitoli.
- Che la Giunta Comunale apporterà, successivamente all'adozione della delibera di cui all'oggetto, le necessarie variazioni alle dotazioni di cassa.;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta in oggetto.

li, 30/06/2017

IL REVISORE UNICO

(Dott. Mauro Bigi)

